

# **Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza della SEFRI sullo svolgimento dell'esame federale di maturità professionale 2022 in relazione all'epidemia di COVID-19**

## **(Ordinanza COVID-19 esame federale di maturità professionale 2022)**

### **1. Situazione iniziale**

Con ogni probabilità il coronavirus continuerà a marcare la sua presenza in Svizzera anche nei prossimi mesi. Nel contesto di un'epidemia in continua trasformazione occorre saper reagire con dinamicità alle sfide che si presentano e adattarsi ai cambiamenti della situazione.

L'ordinanza del 3 giugno 2020<sup>1</sup> sullo svolgimento dell'esame federale di maturità professionale 2020 in considerazione della pandemia di coronavirus (Ordinanza COVID-19 esame federale di maturità professionale) e l'ordinanza del 12 marzo 2021<sup>2</sup> sull'esame federale di maturità professionale 2021 in relazione all'epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 esame federale di maturità professionale 2021) hanno creato i presupposti legali per garantire lo svolgimento dell'esame federale di maturità professionale nel 2020 e nel 2021.

In vista dello svolgimento dell'esame federale di maturità professionale 2022, anche quest'anno devono essere emanate regolamentazioni speciali nel caso in cui l'esame non possa svolgersi secondo le disposizioni legali vigenti.

Oltre alla presente ordinanza, la SEFRI sta elaborando un'ordinanza sullo svolgimento delle procedure di qualificazione 2022 dell'esame federale di maturità professionale. In parallelo, il Consiglio federale sta elaborando alcune ordinanze sullo svolgimento di altre procedure di qualificazione (PQ) in relazione all'epidemia di COVID-19 (esame svizzero di maturità, esami cantonali di maturità liceale, esami cantonali di maturità professionale federale, esame complementare passerella). Tutte le ordinanze menzionate entreranno in vigore il 1° aprile 2022 e avranno effetto fino al 31 dicembre 2022, il che garantirà la certezza del diritto agli attori coinvolti.

L'obiettivo principale è svolgere le PQ 2022 secondo il diritto vigente in materia di esami. Gli attori interessati sono quindi invitati ad adottare tutte le misure organizzative possibili e necessarie in tal senso.

---

<sup>1</sup> RU 2020 1885

<sup>2</sup> RU 2021 173

## **2. Commento ai singoli articoli**

### **Ingresso**

In virtù dell'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza del 24 giugno 2009<sup>3</sup> sulla maturità liceale (OMPr), la SEFRI ha la competenza di disciplinare l'esame federale di maturità professionale.

### **Articolo 1 Oggetto, principi e scopo**

L'ordinanza disciplina l'esame federale di maturità professionale nel 2022 in considerazione dell'epidemia di COVID-19 (cpv. 1). In linea di massima l'esame si svolge secondo l'ordinanza del 16 novembre 2016<sup>4</sup> sull'esame federale di maturità professionale (OEFMP) (cpv. 2).

Se, tuttavia, la situazione epidemiologica non consente il regolare svolgimento dell'esame, ad esempio perché a livello nazionale o cantonale è proibito riunirsi all'interno di spazi chiusi, sono consentite deroghe al diritto vigente (cpv. 3). La presente ordinanza garantisce ai candidati all'esame federale di maturità professionale 2022 la possibilità di proseguire gli studi nel livello terziario nonostante l'epidemia di COVID-19 (cpv. 4).

### **Articolo 2 Esami scritti**

Se non è possibile svolgere gli esami scritti è annullata l'intera sessione d'esame.

### **Articolo 3 Esami orali, presentazione del PDI e calcolo delle note**

Il capoverso 1 stabilisce che se non è possibile svolgere gli esami orali nell'ambito fondamentale e nell'ambito specifico e non è possibile svolgere la presentazione del progetto didattico interdisciplinare (PDI), tali esami non devono essere recuperati.

Il capoverso 2 definisce quali prestazioni vengono prese in considerazione nell'ambito fondamentale e nell'ambito specifico nonché per il PDI. La nota della materia risulta dalla nota delle prestazioni valutate. Ciò significa che in questo caso le note degli esami scritti corrispondono alle note delle materie. Analogamente, il risultato dell'esame per l'ottenimento del diploma di lingue straniere convertito in nota corrisponde alla nota della materia in cui il candidato ha ottenuto l'esonero (seconda lingua nazionale o terza lingua). Per quanto riguarda l'approccio interdisciplinare, la nota del PDI corrisponde alla nota del prodotto del progetto (periodi 1 e 2). Per il calcolo delle note nell'ambito fondamentale e nell'ambito specifico, nonché del PDI, si applica per analogia l'articolo 19 capoversi 1–4 OEFMP (periodo 3).

Se non è possibile svolgere gli esami orali, in tutti gli indirizzi dell'ambito complementare è esaminata solo la prima materia «Storia e politica» (cpv. 3).

Le materie dell'ambito complementare non esaminate sono riportate nel foglio delle note con la menzione «esonero» (cpv. 4).

La nota complessiva viene calcolata per analogia secondo le disposizioni di cui all'articolo 19 capoverso 5 OEFMP (cpv. 5).

### **Articolo 4 Entrata in vigore e durata di validità**

L'ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022 con effetto fino al 31 dicembre 2022.

---

<sup>3</sup> RS 412.103.1

<sup>4</sup> RS 412.103.11